

DECRETO 1 marzo 1988, n. 131

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, in attuazione della direttiva n. 86/96/CEE relativa alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Vigente al: 28-11-2016

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

Vista la direttiva n. 86/96/CEE che modifica la direttiva n. 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 86/96/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La direttiva n. 86/96/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art. 2.

1. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)). ((1))**

2. Ai sensi della direttiva n. 86/96/CEE il comma introduttivo dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, risulta cosi' sostituito:

"In deroga all'art. 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, con cui e' stata recepita la direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa".

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1 marzo 1988

Il Ministro: LA PERGOLA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 23

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva n. 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi precofenzionati (n. 86/96/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100;

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che, successivamente all'adozione, il 15 gennaio 1980, della direttiva n. 80/232/CEE, si sono riscontrate difficoltà, particolarmente per quanto riguarda la denominazione di taluni prodotti dell'allegato I e l'interpretazione del comma introduttivo dell'allegato III;

Considerando che è quindi opportuno modificare i suddetti allegati;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Gli allegati I e III della direttiva n. 80/232/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il presidente: W. F. VAN EEKELLEN

Allegato

1. Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

"1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: (puffed rice, corn flakes e simili (voce 19.05 della

tariffa doganale comune) 250-375-500-750-1000-1500-2500".

"4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml) 25-50-125-250-375-500-750-1000-2000-2500-4000-5000-10000".

2. Il testo del comma introduttivo dell'allegato III e' sostituito dal testo seguente:

"In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva n. 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa".
